

*NON SEMPLICI INDICAZIONI
DI INTENTI
MA SISTEMI STRUTTURATI
DI COLLABORAZIONE
CON LE ISTITUZIONI*

PROTOCOLLI D'INTESA VIA ALLA FASE OPERATIVA

Sara Del Lungo, Gisella Gasparini

Il lavoro di costruzione di una rete di rapporti tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio ed i referenti istituzionali, promosso dal nuovo Consiglio, sta procedendo, attraverso l'ingresso nella fase operativa, nell'articolazione di prassi condivise.

Nell'ambito delle diverse aree di approfondimento si sta procedendo alla individuazione di sistemi strutturati di collaborazione con le istituzioni che consentano di portare avanti progetti concreti attraverso l'individuazione di protocolli di intesa e modalità di lavoro condivise.

Diversi sono i protocolli ai quali si sta lavorando, ad oggi ne sono attivi quattro:

- 1) Carta dei Servizi della Psicologia nel Comune di Roma
- 2) Garante Detenuti
- 3) Emergenza Ambientale
- 4) Sicurezza Stradale

Non si tratta di semplici dichiarazioni di intenti, ma della costituzione di veri e propri gruppi di lavoro con precisi obiettivi di particolare interesse per la collettività.

Sebbene infatti la cultura psicologica si vada diffondendo nella società civile in modo capillare, a questo sviluppo non ha corrisposto un altrettanto valida offerta di opportunità e servizi in favore dei cittadini fruitori delle prestazioni dello psicologo.

Il cittadino, il privato, valorizzano e richiedono l'intervento psicologico più di quanto le realtà istituzionali riescano a riconoscere ed offrire.

La ristrettezza di risorse economiche che da decenni attanaglia il pubblico, non è sufficiente a spiegare l'assenza di progettualità e di sviluppo orientata alla nostra professione a livello istituzionale.

È importante che l'Ordine, nei limi-

ti delle sue competenze, promuova e sostenga iniziative che da un lato permettono una più chiara conoscenza, informazione, riconoscimento delle competenze psicologiche e del loro valore, a livello istituzionale, e dall'altro dimostri l'esistenza di spazi e opportunità di elevato valore sociale, nel quale lo psicologo venga realmente chiamato a prestare la sua opera.

In parole povere vorremmo anche spingere le realtà istituzionali in direzione di creare opportunità lavorative per la categoria, dati alla mano.

I quattro protocolli si muovono su un'idea di ricerca-intervento. Il piano operativo e quello di riflessione e raccolta dati sono strettamente intrecciati.

Ci muoveremo seguendo il modello del "working in progress", richiedendo la collaborazione di colleghi esperti negli specifici settori.

Il protocollo n. 1, produrrà una "Carta dei Servizi della Psicologia e della Psicoterapia della Città di Roma".

Il gruppo di lavoro sarà composto da collaboratori dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma.

Per il nostro Consiglio, il referente è la Dott.ssa Gisella Gasparini, coordinatrice dell'Area della Salute. Per l'Assessorato, la Dott.ssa Francesca Marchetti.

Si tratterà in sintesi di realizzare un prezioso database aggiornato, di quanto la città di Roma offre per quel che riguarda le prestazioni qualificate di psicologia e psicoterapia, nel pubblico e nel privato, con scheda dettagliata di ogni realtà esistente, con modalità di accesso, orari, indirizzi, recapiti, caratteristica delle prestazioni offerte, costi, target. Questa ricerca porterà alla

pubblicazione di uno strumento di consultazione pensato per il cittadino, ma anche per chi opera nel settore, per i dirigenti di servizi, le scuole, le realtà aggregative del territorio, dove può nascere inizialmente il bisogno di consulenza o di cura.

Gli obiettivi del progetto sono in sintesi: informare, fornire strumenti per una scelta ragionata, facilitare l'accesso e l'incontro fra la richiesta e l'offerta.

La realizzazione del database diventa ancora più attuale alla luce delle novità prospettate dalla proposta di legge Cancrini e dalle dichiarazioni della Turco circa l'idea di un convenzionamento del privato per la psicoterapia, o della possibilità di pensare a forme di rimborso spese per chi intraprende psicoterapia nel privato.

È opportuno prepararsi a questa auspicabile eventualità, dotandosi di strutture organizzative che facilitino l'accessibilità e la conoscenza delle nostre realtà operative.

Il protocollo n. 2 riguarda l'inizio di una collaborazione strutturata tra **Garante dei Detenuti, Regione Lazio, e Ordine degli Psicologi**.

Riconoscere e garantire il diritto alla salute mentale ai detenuti attraverso atti concreti come, ad esempio, la presenza in ogni carcere del Lazio di un luogo adibito ai colloqui psicologici per preservare la riservatezza e la delicatezza dell'intervento. È questo uno degli scopi del Protocollo d'Intesa firmato tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e il Garante Regionali dei Diritti dei detenuti.

Conosciamo le difficilissima situazione delle carceri italiane, 14 nella Regione Lazio.

Lo psicologo è presente in queste realtà attraverso collaborazioni ad ora, finanziate fino ad oggi dal Ministero di Giustizia oppure attraverso l'intervento degli psicologi dei SERT. Non è mai stata prevista una presenza più strutturata.

Questa realtà non solo ha reso assai difficile un lavoro continuativo col singolo detenuto, ma soprattutto ha comportato una carenza di cultura psicologica nella progettualità della cura dei detenuti dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto nella ricerca di un miglioramento della qualità della vita all'interno delle realtà carcerarie della nostra Regione.

Attualmente ci sono cambiamenti di competenze istituzionali: la Regione Lazio infatti, acquisisce le competenze sanitarie circa la salute dei detenuti, assegnandole alla ASL di competenza territoriale del singolo Istituto di Pena.

Nelle maglie di questo passaggio e nel condiviso interesse di rinnovamento, tra Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio è iniziata una collaborazione.

Anche qui verrà utilizzato lo strumento del gruppo di lavoro, e si inizierà da una raccolta dati.

Ci è sembrato indispensabile infatti, fare chiarezza sulle reale presenza dello psicologo in queste difficili situazioni.

Crediamo infatti che il monte ore lavorativo che caratterizza la presenza degli psicologi nelle strutture di pena sia veramente esiguo e come tale assolutamente insufficiente a garantire alcunchè, sia dal punto di vista preventivo, che da quello terapeutico.

Assicurare il principio della continuità terapeutica per ciascun paziente privato della libertà personale al pari di un cittadino libero, in qualsiasi intervento di prevenzione, di cura o di riabilitazione psicologica è un punto cardine del nostro protocollo.

L'obiettivo di questo progetto è quello raccogliere informazioni sul nostro lavoro in queste realtà, arrivare a formulare idee, proposte, prassi di lavoro che garantiscano almeno i livelli di assistenza minimi (LEA) ai detenuti, spingendo in direzione di una maggiore presenza degli psicologi.

Il protocollo n. 3 si colloca nell'ambito dell'**Area della Psicologia in Situazioni di Emergenza**.

Il protocollo riguarda un accordo di collaborazione strutturato tra l'Ufficio Territoriale del Governo del Lazio, la Provincia, il Comune di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio **per il corso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio nelle attività di protezione civile e difesa civile** ed ha come fine la collaborazione delle diverse strutture ad un programma di attività volto ad approfondire gli aspetti psicologici connessi con le attività di protezione civile e difesa civile.

Le attività riguardano sia gli aspetti di prevenzione che quelli di supporto psicologico in caso di emergenza. L'Ordine ha infatti istituito un gruppo di approfondimento dei Servizi di Psicologia dell'Emergenza, specializzato per intervenire in situazioni di catastrofi; il gruppo è composto da un Referente, la dr.ssa Rita Di Iorio e da altri membri rappresentanti delle più importanti Associazioni di Psicologia dell'Emergenza nel Lazio.

Nell'ambito di tali accordi si sono già portate avanti diverse attività finalizzate sia alla prevenzione che al sostegno.

Nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione sono stati, ad esempio, realizzati il *Progetto Scuola Sicura o il Vademecum su come affrontare l'emergenza*. Nel Vademecum su come affrontare l'emergenza, ad esempio, l'Ordine ha collaborato con le diverse istituzioni preposte alla realizzazione di un libretto di facile consultazione articolato intorno alle principali situazioni di emergenza che si possono verificare nella vita di una persona che è stato stampato in circa 300.000 copie e distribuito alle famiglie attraverso alcuni quotidiani e i Municipi.

Relativamente alle attività finalizzate al sostegno, il Gruppo è intervenuto in diverse altre attività, anche a supporto del recente disastro della Metropolitana di Roma, lavorando insieme, in diversi momenti, alla Prefettura, al Comune e alla Provincia di Roma, alla Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, alla Questura di Roma, all'ARES 118 consentendo all'Ordine di at-

tivare diverse forme di collaborazioni proficue.

Anche il **protocollo n. 4** si colloca nell'ambito dell'Area tematica della Psicologia in Situazioni di Emergenza, riguarda la collaborazione **tra la Provincia, la Prefettura di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio sarà finalizzato ad organizzare un Servizio di Psicologia delle Emergenze Stradali (SPES) sul territorio di Roma e Provincia** ed è, al momento, ancora in fase di strutturazione.

Il SPES vorrà avere come finalità quella di accompagnare l'impatto del trauma psichico e favorire l'elaborazione del lutto da parte dei familiari coinvolti in incidenti stradali con risvolti mortali.

L'ipotesi di organizzazione del Servizio nasce dalla considerazione della necessità di approfondimento di tematiche relative al trauma psicologico e alla considerazione che esso possa essere accompagnato, affinché non si cronicizzi e non diventi successivamente patologico.

Sulla base di tali riflessioni si vuole ragionare sulla possibilità di istituire una rete di psicologi appositamente formati per la gestione delle emergenze stradali in grado di intervenire in tutte quelle situazioni che accadono nel territorio della Provincia di Roma, che vanno a minare le condizioni psico socio familiari dei cittadini.

In particolare la rete dovrebbe rispondere in fase di emergenza alle necessità di supporto psicologico delle vittime della strada e dei loro familiari, fornendo un servizio immediato e costruendo, ove necessario, un corretto invio ai Servizi socio Sanitari competenti per territorio; dovrebbe segnalare, inoltre, in caso venissero rilevate, difficoltà socio economiche provocate dall'evento (si pensi alla morte dell'unico portatore di reddito familiare o alla scomparsa di unico genitore con figli piccoli) alla Consulta Provinciale per la sicurezza stradale e ai Servizi sociali del territorio.

Il Servizio è ancora in fase di strutturazione e al momento si sta lavorando al fine di individuare il profilo professionale e le caratteristiche necessarie all'operatore psicologo nel Servizio di Psicologia per le emergenze Stradali. ■

**CARTA DEI SERVIZI
DELLA PSICOLOGIA
E DELLA PSICOTERAPIA
DELLA CITTÀ DI ROMA**

**L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL LAZIO**
propone un **accordo volontario**
tra

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL LAZIO**

**ASSESSORATO ALLE
POLITICHE SOCIALI E
PROMOZIONE DELLA SALUTE
DEL COMUNE DI ROMA**

per la realizzazione di una

**Carta dei servizi
sull'offerta di Psicologia
e Psicoterapia pubblica e privata
nel territorio della città di Roma**

L'Ordine degli Psicologi del Lazio rappresentato dal Presidente Maria-
lori Zaccaria

L'Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute del Comune di Roma rappresentato dall'Assessore Raffaella Milano

Premesso che:

In data 30/3/06 le parti si sono incontrate per porre le basi di una collaborazione tra Ordine degli Psicologi e Assessorato alle Politiche sociali sui molteplici terreni di interesse comune, individuando, come primo obiettivo, la realizzazione di una mappa orientativa dei luoghi, sia pubblici che privati, della città di Roma dove vengono effettuate prestazioni di consulenza psicologica e psicoterapia, sia pubblici che privati.

Considerata

la necessità condivisa di favorire un cambiamento culturale nella mentalità della popolazione: la consulenza psicologica e la psicoterapia devono intendersi come interventi "comuni", e di facile accesso. Conseguentemente divulgare l'idea che il disagio psicologico, la "crisi", sia qualcosa di assai comune, e che, di per sé, può rappresentare, ove correttamente affrontata, un momento di crescita della persona.

Considerato

che la richiesta di aiuto psicologico è una richiesta che non è bene far attendere e che necessita di intervento nel momento in cui si manifesta. Le attese eccessive tendono a cronicizzare il disagio.

In questo senso vanno favoriti l'intervento nella fase della prevenzione rendendo maggiormente accessibile il ricorso ai servizi di psicologia e psicoterapia offerti sul territorio, la conoscenza degli strumenti idonei e qualificati ad accoglierla per evitare la cronicizzazione, o nel peggiore dei casi, l'aggravamento della situazione

Valutata

l'importanza di facilitare l'accesso del cittadino alle risorse del territorio romano, fornendogli uno strumento di facile consultazione

Considerata

la condivisione dell'obiettivo di supportare gli operatori del settore nell'offerta di risposte mirate, tese a contenere i tempi di attesa e a ottimizzare le risorse

Valutata

l'opportunità di creare un gruppo di lavoro misto, formato da risorse del

Comune di Roma e dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, utilizzando risorse già presenti all'interno delle due realtà (volontari e tirocinanti), che si occuperà di reperire, negli ambiti pubblici e privati, informazioni relative agli indirizzi delle strutture, alle modalità di accesso, al tipo di prestazione, al target (infanzia, adolescenza, età adulta, terza età), ai tempi di attesa presunti, ai costi.

Considerato

l'interesse dell'Ordine degli psicologi del Lazio e del Comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di servizi sociali, a sviluppare tale qualificata collaborazione

Vista

la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, adottata nella seduta del 28/04/06, con la quale si è deliberato, al fine del perseguimento degli obiettivi di tutela e sviluppo della professione, di individuare, secondo una prima ricognizione, tra le Aree tematiche di intervento, l'Area della Salute, nel cui ambito rientra in ogni caso la funzione di attivarsi con le autonomie locali, attraverso la partecipazione alle varie Commissioni locali ed ai Tavoli di concertazione;

Ritenuto

opportuno promuovere il progetto presso la Regione Lazio per ottenere parere favorevole e, nello specifico, presso le strutture del S.S.R., al fine di ottenere un prezioso contributo per il lavoro da realizzare;

Ritenuto

opportuno definire in un secondo

tempo la fase operativa del progetto nonché la definizione dei tempi e del contributo tecnico fornito dai soggetti firmatari

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto e finalità

L'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roma sono i firmatari della presente dichiarazione di intenti e individuano e concordano, all'interno degli ambiti operativi individuati in premessa, le strategie di azione per una proficua collaborazione in ordine alla pubblicazione e divulgazione di un opuscolo chiamato "Carta dei Servizi dell'offerta di Psicologia nella Città di Roma", che sarà il prodotto finale del gruppo di lavoro misto.

La presente dichiarazione stabilisce i dispositivi organizzativi e gli obiettivi attraverso i quali perseguire tali finalità.

ART. 2

Obiettivi

L'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Roma individuano i seguenti obiettivi:

- istituire un gruppo di lavoro misto composto da tirocinanti e volontari operanti all'interno dei due enti;
- selezionare le persone ritenute idonee a far parte del gruppo;
- stabilire i criteri necessari per l'inserimento delle varie realtà che operano nel settore consulenza psicologica e psicoterapia;

- stabilire le modalità organizzative per acquisire i dati;
- stilare e pubblicare il lavoro svolto;

ART. 3

Soggetti coinvolti

Nel quadro di attuazione della presente dichiarazione l'Ordine degli Psicologi del Lazio si rende disponibile ad impegnare le proprie risorse nella gestione e nel coordinamento del gruppo di lavoro, attraverso un proprio rappresentante

Nel quadro di attuazione della presente dichiarazione il Comune di Roma si rende disponibile ad impegnare le proprie risorse nella gestione e nel coordinamento del gruppo di lavoro, attraverso un proprio rappresentante.

Al fine di dare seguito all'attuazione della presente dichiarazione, il coordinamento avrà il compito di:

- predisporre la pianificazione delle attività con il dettaglio delle azioni, delle priorità, delle procedure, delle risorse umane e tecniche;
- individuare le strategie per la verifica in itinere del lavoro svolto dal gruppo;
- promuovere la diffusione della Carta dei Servizi.

Roma, 25/05/2006

*Ordine degli Psicologi del Lazio
Assessorato alle Politiche Sociali
e Promozione della Salute
del Comune di Roma*

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

Premesso che:

in data 13 luglio 2006 le parti si sono incontrate per porre le basi di una collaborazione tra il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Ordine degli psicologi del Lazio, sui molteplici terreni di interesse comune, individuando, come primo obiettivo, la realizzazione di una collaborazione, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

VISTA la legge regionale n. 31 del 06 ottobre 2003 "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", e sue successive modifiche, con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha proceduto alla nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante

PRESO ATTO che con l'istituzione del Garante e la presenza stabile dei suoi collaboratori nelle carceri della Regione, si sono meglio conosciute le condizioni di vita dei detenuti nonché gli elementi che le rendono difficili e le aree, gli ambiti i contesti su cui lavorare per migliorarle. In particolare,

si è posta l'attenzione al miglioramento della qualità della vita e alla promozione della salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

VISTA la legge 56 del 18 febbraio 1989 "Ordinamento della professione di psicologo", istitutiva dell'Ordine degli Psicologi

VISTO in particolare l'art. 1 di detta legge - Definizione della professione di psicologo - ai sensi del quale "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"

VISTO l'art. 4 del codice deontologico degli psicologi, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, nell'adunanza del 27-28 giugno 1997, ai sensi del quale "Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso"

VISTO il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419"

VISTO in particolare l'art. 1

"Diritto alla salute dei detenuti e degli internati", I comma, ai sensi del quale "I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali"

VISTO, altresì, il secondo comma del predetto articolo, lettera d), ai sensi del quale "Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale"

VISTO, altresì l'art. 2, II comma, ai sensi del quale: "L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi (...)

di garanzia della continuità terapeutica". Il medesimo operatore sanitario psicologo è tenuto a seguire il paziente nell'intero iter trattamento-

VISTO il D.P.R. 309 del 09 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"

VISTO, in particolare l'art. 122, I comma, ai sensi del quale "Il servizio pubblico (...) compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato.."

VISTA la legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"

VISTO, in particolare, l'art. 13 "Individualizzazione del trattamento", ai sensi del quale "Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (...)"

RITENUTO di dover instaurare una collaborazione affinché si affermi la centralità della promozione della salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

**TUTTO CIÒ PREMESSO
E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

(segue a pag. 29)

DELIBERA n. 274 del 11 novembre 2006**DECISIONI IN MERITO A SOTTOSCRIZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA CON IL GARANTE
REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE
A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO**

Il Consiglio

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio *“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...”*;
- visto il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 *“Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;
- visto in particolare l'art. 1 *“Diritto alla salute dei detenuti e degli internati”*, I comma, ai sensi del quale *“I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”*
- visto, altresì, l'art. 1 *“Diritto alla salute dei detenuti e degli internati”*, II comma, lettera d), ai sensi del quale *“Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale”*;
- visto, altresì l'art. 2, II comma, ai sensi del quale: *“L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi (...) di garanzia della continuità terapeutica”* e che quindi il medesimo operatore sanitario psicologo è tenuto a seguire il paziente nell'intero iter trattamentale;
- visto il D.P.R. 309 del 09 ottobre 1990 *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”*
- visto, in particolare l'art. 122, I comma, ai sensi del quale *“Il servizio pubblico (.....) compiuti i necessari ac-*

certamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato...”;

- vista la legge n. 354 del 26 luglio 1975 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà”*;
 - visto, in particolare, l'art. 13 *“Individualizzazione del trattamento”*, ai sensi del quale *“Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (...)”*;
 - vista la legge regionale n. 31 del 06 ottobre 2003 *“Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”*, e sue successive modifiche, con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha proceduto alla nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - considerato che, alla luce della normativa vigente, è obiettivo comune di entrambi gli enti, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - preso atto dell'incontro tenutosi il 13 luglio 2006 tra il Garante e il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, durante il quale si sono poste le basi di una cooperazione sui molteplici terreni di interesse comune, per raggiungere l'obiettivo suddetto;
 - ritenuto opportuno stipulare, a tal fine, un protocollo d'intesa tra le due istituzioni per il perseguimento delle finalità su esplicitate;
 - vista la bozza di protocollo d'intesa;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Crispino, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca, Marinelli, Montanari, Sensini, Urso)

delibera

Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio. Il protocollo avrà scadenza a fine mandato. ■

(segue da pag. 27)

ART. 1

Oggetto e finalità

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio sono i firmatari del presente protocollo d'intesa e individuano e concordano, all'interno degli ambiti operativi individuati in premessa, le strategie di azione per una proficua collaborazione, nell'ambito delle reciproche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il presente protocollo stabilisce gli obiettivi attraverso i quali perseguire tali finalità.

Le parti coinvolte elaboreranno un documento operativo con il quale si fisseranno i dispositivi organizzativi e le modalità operative di attuazione del protocollo d'intesa.

ART. 2

Obiettivi

Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio individuano i seguenti obiettivi:

- a) Garantire che ci sia, all'interno degli istituti di pena, una stanza adibita esclusivamente ai colloqui psicologici al fine di preservare la riservatezza e la delicatezza dell'intervento terapeutico.
- b) Collaborare, nell'ambito delle reci-

proche competenze ed autonomie, per riconoscere e garantire il diritto alla salute alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

- c) Monitorare l'organizzazione del lavoro svolto dal professionista psicologo al fine di migliorare le condizioni di vita, all'interno delle carceri, per i detenuti e gli operatori, attraverso una migliore realizzazione del servizio psicologico.
- d) Monitorare l'azione del professionista psicologo, sulla base del rapporto tra l'impegno prestato in termini di ore ed il numero dei detenuti su cui si interviene, in ogni realtà penitenziaria della Regione Lazio.
- e) Assicurare incontri periodici congiunti per la valutazione del lavoro svolto.

ART. 3

Azioni svolte dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio

Il Garante e i suoi operatori segnaleranno tutte quelle situazioni di disagio, sofferenza psicologica, chiusura, depressione che si possono incontrare nella popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari e in particolare: nei cosiddetti nuovi giunti o in quei detenuti che presentano patologie che necessitano di un sostegno alla persona e non solo (od esclusivamente) farmacologico.

Nello spirito di questo protocollo, Il Garante intende collaborare per migliorare i servizi sanitari erogati, coinvolgendo le Asl territorialmente com-

petenti (SER.T, D.S.M.), superando l'attuale sistema sanitario carcerario e sostenendo l'applicazione nei LEA (livelli essenziali assistenza) e LEAS (livelli essenziali assistenza sociale) delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a tutela della integrità psicofisica dei detenuti, in ragione del passaggio delle competenze al SSN (servizio sanitario nazionale).

ART. 4

Azioni svolte dall'Ordine degli Psicologi del Lazio

L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a farsi portavoce e a promuovere, rispetto ai professionisti psicologi che operano all'interno degli Istituti di pena:

- nell'ambito dall'art. 1 della legge 56/89, su richiamato, attività di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e reinserimento delle persone detenute, sviluppando il concetto di prevenzione secondaria rispetto ai casi di recidiva;
- il principio della continuità terapeutica, dalla presa in carico al momento dell'ingresso in carcere, fino alla dimissione dall'Istituto Penitenziario del paziente detenuto. Il principio della continuità terapeutica è da ritenersi uno dei presupposti fondanti la "relazione" tra il professionista Psicologo ed il paziente. Principio garantito ad ogni cittadino in "stato di libertà".
- un impegno terapeutico continuativo con visite e colloqui che rispettino e siano aderenti ai bisogni e alle specificità della personalità del detenuto;
- la compilazione la cartella clinica in ogni sua parte e secondo il proprio

- specifico profilo professionale.
- la compilazione di un diario clinico da cui risulti una sintesi del percorso terapeutico che il paziente sta seguendo.
 - la salvaguardia del diritto alla privacy del paziente e del consenso informato per il trattamento dei dati personali.
 - la stesura di un "programma terapeutico personalizzato".

ART. 5*Durata*

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2008.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente protocollo può essere integrato in qualsiasi momento le parti che lo sottoscrivano lo ritengano necessario.

Dott.ssa Marialori Zaccaria
Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio

Avv. Angiolo Marroni
Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive
della libertà personale
della Regione Lazio

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL CONCORSO
DELL'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
CON L'UTG DI ROMA
NELLE ATTIVITÀ
DI PROTEZIONE CIVILE
E DIFESA CIVILE**

TRA

**La Prefettura di Roma, rappresentata
dal Vice Prefetto**

Dott.ssa Clara Vaccaro

**La Provincia di Roma, rappresentata
dal Dott. Carlo Rosa**

**Il Comune di Roma, rappresentato
dalla Dott.ssa Patrizia Cologgi**

e

**L'Ordine degli Psicologi del Lazio
rappresentato per la firma del
presente atto dal Presidente**

**Dr. Emanuele Morozzo della Rocca,
in qualità di legale rappresentante**

Premesso che:

- con legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso;
- con l'art. 6 della citata legge si individuano gli Ordini ed i Collegi professionali tra le strutture che concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile;
- con D.M. 13 febbraio 2001, concernente l'adozione dei criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi, è esplicitamente richiamata, nell'ambito della "funzione di supporto n.

2 - Sanità", l'attività di assistenza psicologica alla popolazione identificando gli Ordini professionali di area sanitaria quali referenti delle relative attività di protezione civile.

Vista

L'utilità che operatori psicologi esperti in emergenza vengano utilizzati in occasione delle grandi catastrofi (emergenze collettive) nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, nel supporto agli scampati, ai parenti delle vittime ed ai soccorritori, nella sensibilizzazione/informazione/formazione del cittadino esposto a rischi collettivi particolarmente gravi, nella formazione dei soccorritori professionali e di quelli volontari, nonché nella collaborazione con gli Enti Locali per favorire il recupero della funzionalità del tessuto sociale;

Vista

L'utilità che gli operatori psicologi esperti in emergenza vengano utilizzati non solo in occasione delle grandi catastrofi, ma anche nel sollievo del dolore provocato da eventi critici quantitativamente meno estesi (emergenze/urgenze individuali) ma egualmente capaci di indurre un'ampia varietà di manifestazioni psicopatologiche (tra cui Disordini da Stress Post traumatico), se non opportunamente trattate già nel primo impatto con le strutture sanitarie (DEA, rianimazione, unità spinali, sale parto, oncologia, ecc.);

Vista

la necessità dell'approfondimento di tematiche di comune interesse in

materia, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni psicologici che insorgono nei singoli, nei gruppi e nella collettività in seguito a situazioni di maxi-emergenza e che incidono pesantemente sull'organizzazione dei soccorsi in termini di costi sociali, nonché all'informazione della popolazione, alla formazione e alla prevenzione del burn-out degli operatori;

Considerata

L'opportunità per la Prefettura, per la Provincia e per il Comune di Roma di avere un interlocutore unico per la psicologia dell'emergenza per evitare sovrapposizioni e dispersioni negli interventi;

Considerata

L'intenzione della Prefettura, della Provincia e del Comune di Roma e dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio di intraprendere rapporti di reciproca collaborazione in attività volte ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento al Piano provinciale ed alle funzioni ed attività psicologiche da realizzare nelle fasi di previsione, di prevenzione e di soccorso;

Considerato

L'interesse della Prefettura, della Provincia e del Comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di protezione civile e difesa civile, a sviluppare tale qualificata collaborazione anche per attività di formazione professionale del personale appartenente alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge 225/92 e di

informazione della popolazione;

Considerata

l'istituzione, all'interno dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, con delibera n. 13 del 18/02/2003, del gruppo di approfondimento "Psicologia dell'Emergenza" che ha come obiettivi: [...] *l'elaborazione di un piano di competenze tra le associazioni e i singoli professionisti che si occupano della tematica nella regione Lazio, con un protocollo di intervento integrato da sottoporre al Consiglio dell'Ordine; la predisposizione di un protocollo con la protezione civile, anche sulla scorta di esperienze di altri ordini regionali, da sottoporre al Consiglio; la costruzione di un rapporto permanente con le istituzioni che si occupano dell'emergenza, anche quotidiana, nelle sue diverse forme; l'individuazione di standard formativi omogenei nella regione Lazio; la realizzazione di eventi.* [...]

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

La Prefettura, la Provincia, il Comune di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività, da definire e siglare con successivo atto esecutivo ad opera delle istituzioni firmatarie, volto ad approfondire gli aspetti psicologici connessi con le attività di protezione civile e difesa ci-

vile, con particolare riferimento all'attività dei Centri operativi, alla realizzazione delle pianificazioni di emergenza ed alle fasi di informazione della popolazione.

Il presente protocollo stabilisce i dispositivi organizzativi e gli obiettivi attraverso i quali perseguire tali finalità.

Art. 2

Obiettivi

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di formulare un programma di azioni, da definire con successivo atto esecutivo che le istituzioni firmatarie si impegnano ad elaborare di concerto entro sei mesi dalla data della firma del presente protocollo, volto ad approfondire tematiche connesse alle attività di Protezione Civile e Difesa Civile e contribuire alla divulgazione delle conoscenze in materia di previsione, prevenzione e di corretta gestione psicologica delle emergenze.

Le parti, anche d'intesa con altri organismi istituzionali competenti si impegnano, altresì, a promuovere uno specifico programma di formazione professionale per gli operatori delle strutture operative di protezione civile di cui alla citata legge 225/92.

Art. 3

Azioni previste dall'Ordine degli Psicologi del Lazio

Il Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi si impegna a:

- rendere disponibile una rete di associazioni e di psicologi esperti operanti nell'emergenza, coordinati dal-

l'Ordine, per l'organizzazione di squadre per il pronto intervento.

- promuovere l'attività di ricerca, di monitoraggio ed elaborazione di standard di qualità delle attività di formazione ed aggiornamento in psicologia dell'emergenza per le esigenze di prevenzione ed intervento;
- collaborare alla definizione di standard per la diffusione delle informazioni in emergenza e per le attività di educazione preventiva della popolazione;
- fornire il proprio contributo tecnico per l'individuazione dei criteri per il reclutamento delle professionalità da impegnare prontamente in caso di emergenza e per la formazione di tali professionalità.

In situazioni di temuto pericolo o al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che richiedano attività di supporto o consulenze su aspetti psico-sociali, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, su richiesta del Prefetto di Roma, metterà a disposizione nel tempo strettamente necessario per l'attivazione, da un minimo di 3 ore ad un massimo di 24 dalla richiesta, psicologi individuati in funzione della rispettiva esperienza e specializzazione professionale con il compito di concorrere con i Servizi di protezione civile nella valutazione delle situazioni, a supporto delle relative attività decisionali.

L'attivazione della rete di psicologi esperti in emergenza, su richie-

sta del Prefetto di Roma, sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine, o in caso di sua irreperibilità o impedimento dal Vicepresidente dell'Ordine o in subordine da un delegato dell'Ordine preventivamente indicato dal Consiglio stesso.

Il Coordinamento dell'Ordine degli psicologi dell'emergenza opererà, di volta in volta, in forza di specifico decreto del Prefetto nel quale saranno precisati i compiti e le funzioni attribuite.

L'Ordine degli Psicologi assicura che, nell'espletamento dell'attività, i professionisti siano coperti da assicurazione contro gli infortuni ai sensi del D.P.R. 1124/65 e contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

Azioni previste

I soggetti firmatari del presente protocollo, nel rispetto delle competenze e secondo le esigenze, individuano nell'Ordine regionale il referente per ogni intervento di emergenza che richieda il ricorso a professionalità psicologiche, si impegnano a fornire supporto logistico al contributo della professionalità psicologica espletata secondo le linee di questo protocollo; ad inserire la dimensione di assistenza psicologica nella pianificazione delle operazioni di soccorso.

Art. 5

Osservatorio e Gruppo di Lavoro

Per l'attuazione del presente Accordo:

È istituito un Osservatorio sugli interventi di psicologia delle emergenze in ambito provinciale denominato "Osservatorio delle emergenze psicologiche della Provincia di Roma".

L'Osservatorio rappresenta un punto di osservazione ed elaborazione e la condizione preliminare per redigere un Piano Provinciale per l'organizzazione delle attività di prevenzione, gestione e formazione nell'ambito delle emergenze psicologiche.

L'Osservatorio è gestito da un Gruppo di Lavoro paritetico, composto da un rappresentante della Prefettura, uno dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, uno della Provincia, uno del Comune di Roma.

Art. 6

Obiettivi dell'Osservatorio delle emergenze psicologiche

L'Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:

- individuare i criteri per l'attuazione del presente protocollo;
- acquisire documentazione sulle funzioni, esperienze ed attività inerenti la domanda di psicologia dell'emergenza e i bisogni non materiali connessi all'emergenza, effettuate o in atto sul territorio di Roma e provincia oltre che provenienti dagli Enti firmatari; acquisire documentazione sull'offerta del sistema professionale della psicologia e delle reti locali e nazionali;
- definire la mappa delle risorse (provinciali e/o regionali) utili per la pianificazione della risposta psi-

- cosociale alle emergenze;
- individuare gli obiettivi formativi dei soggetti coinvolti nella organizzazione dei soccorsi;
 - definire principi generali, obiettivi e linee guida per la pianificazione della risposta psicosociale nelle emergenze.

L'Osservatorio è presieduto dal Prefetto di Roma o da un suo sostituto;

Art. 7

Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato dopo i tre anni salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente Protocollo può essere integrato in qualsiasi momento le parti che lo sottoscrivono lo ritengano necessario.

Roma, 19 novembre 2004

Vice Prefetto **D.ssa Clara Vaccaio**
La Prefettura di Roma

Dott. **Carlo Rosa**
La Provincia di Roma

Dott. **Emanuele Morozzo della Rocca**
L'Ordine degli Psicologi del Lazio

Dott.ssa **Patrizia Cologgi**
Il Comune di Roma

Tutte le e-mail per scrivere all'Ordine

consiglio@ordinepsicologilazio.it

per scrivere al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai membri delle commissioni

segreteria@ordinepsicologilazio.it

per domande e pratiche amministrative e per scrivere al segretario

tesoreria@ordinepsicologilazio.it

per domande e pratiche contabili e per scrivere al tesoriere

deontologica@ordinepsicologilazio.it

per scrivere alla commissione deontologica

notiziario@ordinepsicologilazio.it

per inviare articoli, contributi e suggerimenti al notiziario

eventi@ordinepsicologilazio.it

per informazioni su seminari, convegni e iniziative dell'Ordine